

(N. 2244)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1952 (V. Stampato N. 2018)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 MARZO 1952

Miglioramenti economici al clero congruato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative, viene concesso, a decorrere dal 1° luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998.

Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24,

comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1481, e raddoppiata con l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'importo di lire 1.300 milioni sarà provveduto mediante riduzione di corrispondente somma dei fondi iscritti sul capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.